

(N. 2515)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LEPORE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1952

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, riguardante « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, si rileva una grave lacuna che si converte, in sostanza, in una vera e propria ingiustizia a danno di alcuni impiegati meritevoli di particolare considerazione perchè con notevole sacrificio hanno a suo tempo sostenuto e vinto un concorso per la immissione nei ruoli organici.

Riteniamo necessario rammentare che con l'articolo 13 della citata legge furono concesse al personale *non di ruolo*, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, notevoli agevolazioni tra cui quella dell'attribuzione al predetto personale, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina a posto di ruolo, di una anzianità di ruolo rispettivamente di cinque anni per gli impiegati di gruppo *A*, sette per quelli di gruppo *B* e nove per quelli di

gruppo *C* al 1° maggio 1948, *anzianità utile ai fini della partecipazione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, e XI di gruppo C.*

Nessuna agevolazione di tal genere è stata invece concessa al personale che, *già di ruolo* alla stessa data del 23 marzo 1939, abbia successivamente ottenuto — per avere conseguito titolo di studio superiore — la nomina al grado iniziale di un gruppo superiore, in seguito a concorso per esami.

Il danno morale ed economico derivato da questa grave lacuna nella citata legge nei confronti di quest'ultima categoria di personale è ancor più evidente ove si pensi che gli avventizi alla data del 23 marzo 1939 — i quali rimasero tali o perchè non vollero affrontare le prove di concorso o perchè, avendovi partecipato, ne furono respinti — sono stati, con le agevolazioni a loro concesse, pretermessi agli impiegati che alla stessa data ricoprivano un posto di ruolo e che, se mai, avrebbero

dovuto essere preferiti nella concessione delle agevolazioni di cui sopra.

Si rende pertanto necessaria una norma che estenda opportunamente agli impiegati in questione i benefici di cui all'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 - comma 6 e seguenti - per porre riparo a tanta ingiustizia.

Ma l'estensione, che si auspica, di tali benefici sarebbe manchevole ed insufficiente qualora la decorrenza delle promozioni del pre-

detto personale non si riportasse alla data delle ultime promozioni effettuate per lo stesso grado e gruppo.

Al fine di ovviare alle lamentate deficienze riscontrate nell'articolo 13, comma 6° e seguenti, della legge 5 giugno 1951, n. 376, di cui trattasi si chiede l'approvazione di un provvedimento di legge inteso ad eliminare la sperequazione sopra accennata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Agli impiegati, i quali si trovavano già in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 e che abbiano successivamente ottenuto la nomina al grado iniziale di un gruppo superiore del ruolo organico in seguito a concorso per esami, sono applicabili le disposizioni previste dai commi 6° e seguenti dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che detta norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

Qualora, dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano stati effettuati scrutini per promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo vanno riportate alla data di decorrenza delle ultime effettuate per lo stesso grado e gruppo, sempre che gli interessati possedessero a tale data, a norma del VI comma del predetto articolo 13, l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.